



*Adottato con deliberazione di Consiglio n. 7 in data 13 novembre 2017*

## **REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE IN ITALIA E ALL'ESTERO**

### **CAPO I**

#### **NORME GENERALI**

##### **Art.1 – DESCRIZIONE DELLE INIZIATIVE**

La Camera di Commercio dà il proprio sostegno alle imprese della circoscrizione territoriale di competenza che partecipano a fiere in Italia e all'estero. Tale sostegno si concretizza:

- a) nell'organizzazione di stand collettivi da parte dell'Ente camerale;
- b) nella concessione di contributi alle imprese che partecipano autonomamente a fiere in Italia e all'estero alle quali la Camera di Commercio non è presente con un proprio stand.

Per le iniziative di cui al punto a) l'Ente camerale si accolla le spese di noleggio dell'area espositiva, di allestimento dello stand e, eventualmente, di trasporto dei prodotti nonché le spese relative all'assicurazione delle merci esposte e ai servizi necessari per la migliore funzionalità dello stand.

La partecipazione alla manifestazione fieristica con stand collettivo organizzato dalla Camera di Commercio è subordinata all'adesione e alla presenza di almeno dodici espositori della circoscrizione territoriale di competenza.

Per le iniziative di cui al punto b) l'Ente camerale concede contributi per la partecipazione a fiere in Italia limitatamente a quelle inserite nel calendario ufficiale approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

Per le iniziative all'estero sono ammissibili al contributo camerale tutte le manifestazioni, a condizione che abbiano le caratteristiche di una fiera con stand espositivi ed aperta al pubblico di visitatori ed operatori. Sono in ogni caso escluse le iniziative promozionali, degustazioni, incontri con buyers, ecc.

Il programma di manifestazioni fieristiche alle quali la Camera sarà presente con stand collettivi e il fondo destinato ai contributi di cui al precedente punto b), con l'indicazione dei settori d'intervento, sono determinati in sede di approvazione del bilancio.

La proposta di inserimento di nuove fiere nel programma di eventi fieristici sarà possibile solo se sostenuta da espresse manifestazioni d'interesse da parte di almeno dodici imprese della circoscrizione territoriale di competenza, inoltrate almeno tre mesi prima dell'inizio della fiera, accompagnate dalla ricevuta di versamento della quota di partecipazione di cui all'art. 15, a patto che sussista la disponibilità in bilancio delle sufficienti risorse finanziarie.

I contributi erogati ai sensi del presente bando sono concessi in applicazione delle disposizioni previste dal regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di importanza minore (regime de minimis) pubblicato sulla GUCE I. 352/1 del 24.12.2013.

##### **Art.2 – PUBBLICIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE**

Per la divulgazione delle iniziative di cui all'art.1, l'Ente camerale si avvarrà dei propri mezzi istituzionali, ai sensi delle vigenti normative in materia di trasparenza e digitalizzazione della pubblica amministrazione, puntando ai canali e strumenti informatici (sito web, canali social, CRM, pec, mailing, ecc) al fine di garantire a cittadini e imprese la massima usabilità ed accessibilità alle informazioni, documenti e servizi della Camera di Commercio.

### **Art. 3 – DESTINATARI DELLE INIZIATIVE**

L'ammissione alle iniziative di cui all'art. 1 è riservata alle imprese che producono beni, aventi almeno una unità produttiva nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente camerale.

Sono altresì ammissibili le imprese che commercializzano beni prodotti nel territorio di competenza, posto che in tal caso la partecipazione alle iniziative di cui all'art. 1 dovrà essere esclusivamente finalizzata alla promozione di tali prodotti e nel contempo sarà esclusa dai benefici della stessa iniziativa l'impresa produttrice degli stessi beni.

L'ammissione di imprese di altri settori sarà presa in considerazione solo per iniziative fieristiche specializzate.

Alle predette iniziative possono accedere le imprese costituite in forma di consorzio qualora almeno il 51% delle imprese consorziate abbia la sede della propria unità produttiva nella circoscrizione della Camera di Commercio.

In caso di partecipazione di consorzi alle iniziative è escluso l'accesso ai benefici del presente regolamento delle singole imprese associate nell'ambito della stessa iniziativa.

L'attività esercitata dall'impresa alla data di presentazione della domanda di ammissione, accertata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese, deve essere pertinente con l'oggetto dell'iniziativa a cui intende partecipare o per la quale richiede il contributo.

Le imprese possono partecipare alle iniziative di cui all'art. 1 con una insegna/segno distintivo aziendale diverso dalla denominazione dell'impresa a condizione che sia dichiarato nel Registro delle Imprese, pena la non ammissione

Sono escluse le imprese, nonché i loro consorzi, che versano in una delle seguenti condizioni:

- a) non essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla CCIAA;
- b) risultino "inattive" e/o prive di una casella PEC valida al Registro delle Imprese;
- c) siano sottoposte a misure di prevenzione ai sensi delle leggi contro la mafia;
- d) abbiano in corso procedure concorsuali e/o si trovino in stato di liquidazione volontaria;
- e) chiedano di partecipare alla stessa iniziativa di cui all'art. 1 per promuovere gli stessi beni/servizi, identificati da uno stesso marchio, pur in presenza di posizione giuridica diversa.

### **Art. 4 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI**

La presentazione della domanda di partecipazione comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per gli scopi previsti dal presente regolamento nonché per l'inserimento delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi alle imprese nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ai sensi dell'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 ai fini della verifica del rispetto del "de minimis".

## **CAPO II**

### **CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

#### **Art.5 – FONDO**

Il fondo annualmente destinato alla concessione dei contributi sarà determinato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

In ogni caso alle iniziative che si svolgono nella circoscrizione territoriale di competenza sarà destinato una quota non superiore al 20% del fondo.

Il Bando, che sarà emanato dalla Dirigenza dell'Ente camerale, fisserà le modalità ed i termini di presentazione delle domande di accesso al contributo.

Nel caso in cui il fondo stanziato risultasse insufficiente a soddisfare tutte le domande di contributo presentate si procederà all'ammissione seguendo l'ordine cronologico e fino ad esaurimento dello stanziamento.

Per la determinazione dell'ordine cronologico farà fede giorno e orario d'invio della domanda attraverso la modalità telematica, come disciplinata dall'apposito Bando.

#### **Art. 6 – CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

Per essere ammesse al contributo le imprese devono presentare domanda, con le modalità previste al successivo art. 8, in data antecedente a quella di inizio della manifestazione.

Non saranno prese in considerazione, quindi, le domande di contributo relative a manifestazioni fieristiche svolte in data anteriore a quella di presentazione della domanda; né saranno prese in considerazione le istanze di partecipazione a fiere per le quali la Camera di Commercio ha già programmato l'allestimento di uno stand collettivo di espositori.

Il contributo potrà essere concesso alla stessa impresa per **una sola partecipazione fieristica** all'estero oppure in Italia effettuata nell'anno solare di riferimento.

Il contributo potrà, inoltre, essere concesso per la partecipazione a manifestazioni fieristiche all'estero organizzate da Enti e Organismi con funzioni istituzionali per l'internazionalizzazione delle pmi, come a titolo di esempio l'ICE.

La condizione necessaria per la concessione del contributo è che l'impresa abbia un proprio stand fieristico con insegna e logo aziendale e sia presente nel catalogo degli espositori.

Non è ammissibile a contributo in ogni caso la partecipazione dell'impresa all'interno di stand collettivi di altri operatori (distributori, importatori, operatori professionali, ecc.).

Non è ostativa alla concessione dei contributi in discorso la partecipazione dell'impresa richiedente ad altre fiere in stands collettivi organizzati dalla Camera di Commercio.

L'impresa richiedente il contributo per la partecipazione a fiere deve impegnarsi ad esporre in modo visibile nel proprio stand un cartello recante la dicitura "*Stand realizzato con il contributo della Camera di Commercio*" e a produrre adeguata documentazione fotografica comprovante la partecipazione alla fiera per la quale è stato concesso il contributo.

#### **Art. 7 – SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

Sono ammissibili a contributo le spese, al netto d'IVA e delle analoghe imposte estere, sostenute per:

- l'affitto dell'area espositiva;
- l'allestimento dello stand;
- il trasporto dei prodotti;
- la quota di partecipazione versata all'Organismo che ha organizzato la manifestazione fieristica.

Le spese per il trasporto dei prodotti ritenute ammissibili a contributo non potranno superare il 20% del totale spese rendicontate per la partecipazione fieristica.

Il bando preciserà la percentuale massima del contributo concedibile rispetto alle spese documentate. In ogni caso il massimale per ogni contributo non potrà superare:

- € 3.000,00 per le fiere che si svolgono in Italia, ad eccezione di quelle che si svolgono nella circoscrizione della Camera di Commercio per le quali il contributo non potrà superare l'importo di € 1.500,00;
- € 4.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi dell'Unione Europea;

- € 5.000,00 per le fiere che si svolgono nei Paesi terzi.

La misura dei contributi di cui al comma precedente è raddoppiata per i consorzi d'impresa.

Non saranno in ogni caso prese in considerazione le domande per un contributo richiesto inferiore a 500,00 euro.

#### **Art. 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di contributo, firmata dal titolare dell'impresa o, in caso di società/consorzio, dal legale rappresentante, deve essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito internet camerale e deve essere presentata con le modalità stabilite dall'apposito Bando.

La domanda deve essere presentata in data antecedente a quella d'inizio della fiera e, comunque, non oltre il 15 ottobre di ciascun anno solare.

Alla domanda deve essere allegata copia della prenotazione dello spazio espositivo e del bonifico bancario di pagamento dell'acconto all'Ente fiera ove previsto, nonché un preventivo delle spese a cura dei rispettivi fornitori che si presume di sostenere. Nel caso in cui le prenotazioni non dovessero ancora essere aperte, la domanda di contributo, accompagnata da un'attestazione dell'Ente fieristico con l'indicazione della data di apertura delle prenotazioni, dovrà essere perfezionata nei 15 giorni successivi alla data di apertura di tali prenotazioni.

L'ammissione al contributo è deliberata con provvedimento dirigenziale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

#### **Art. 9 – DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE**

Entro 60 giorni dalla data di chiusura della fiera, le imprese richiedenti debbono trasmettere, pena la decadenza, la documentazione relativa alle spese sostenute, producendo:

1. copia della fattura dell'organizzatore ufficiale o della preposta agenzia di servizi fieristici, per quanto riguarda il noleggio dell'area espositiva;
2. copia della fattura dell'allettatore, dell'organizzatore ufficiale o della preposta agenzia di servizi fieristici, per quanto riguarda l'allestimento;
3. copia della fattura dello spedizioniere, relativa al trasporto delle merci;
4. adeguata documentazione fotografica dello stand aziendale durante la manifestazione per la quale l'impresa è stata ammessa a contributo, dalla quale si evinca l'allestimento realizzato, i prodotti esposti, l'insegna ed il marchio aziendale, ecc;
5. dichiarazione attestante che per la stessa manifestazione fieristica l'impresa richiedente non ha ricevuto né intende chiedere altri contributi pubblici.

Le copie delle fatture, pena l'esclusione delle relative spese dal computo per il calcolo del contributo, debbono riportare una chiara indicazione della manifestazione cui si riferiscono e debbono essere accompagnate dalla copia delle ricevute contabili di avvenuto bonifico bancario o da ricevute bancarie elettroniche (Ri.Ba.).

Non saranno prese in considerazione le copie di assegni bancari o di altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sulla effettiva partecipazione alla manifestazione per la quale si richiede il contributo, sulla congruità delle spese sostenute nonché sulla conformità all'originale dei documenti trasmessi. Potrà richiedere, quindi, all'impresa interessata l'esibizione del documento originale entro un termine stabilito. L'inosservanza di tale termine o la difformità dall'originale del documento prodotto comportano la decadenza dall'ammissione o la revoca del contributo se già concesso.

La liquidazione del contributo è effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione di spesa, previa acquisizione d'ufficio del DURC regolare in corso di validità. Il suddetto termine potrà

essere sospeso là dove si renda necessario integrare o perfezionare la documentazione giustificativa delle spese e nel caso di avvio dell'iter di controllo di cui al comma precedente.

Qualora l'impresa intenda rinunciare al beneficio ovvero non partecipare alla manifestazione fieristica alla quale era stata ammessa, dovrà darne immediata comunicazione alla Camera di Commercio a mezzo PEC al fine di consentire ad altre imprese richiedenti di essere ammesse al beneficio delle agevolazioni di cui al presente bando. La mancata comunicazione della rinuncia comporterà per l'impresa l'esclusione da tutti i bandi di contributi camerali per i successivi due anni a partire dal provvedimento di decadenza.

### **CAPO III**

#### **PARTECIPAZIONE ALLE COLLETTIVE ORGANIZZATE DALLA CCIAA**

##### **Art. 10 – FINALITÀ DELL'INIZIATIVA**

La Camera di Commercio, al fine di incentivare la presenza di imprese locali sui mercati interni ed esteri ed al fine di pubblicizzare le produzioni caratteristiche del territorio di competenza, cura la partecipazione con stand collettivi di espositori della circoscrizione territoriale di competenza a Fiere in Italia e all'estero.

Al riguardo, la Camera di Commercio si riserva la più ampia facoltà di selezionare gli espositori in base ai seguenti elementi di valutazione:

- volume del fatturato relativo all'esercizio precedente a quello della manifestazione cui intende partecipare;
- numero di dipendenti/apprendisti;
- possesso di certificazioni di qualità;
- livello di informatizzazione dell'impresa (sito web, posta elettronica certificata, vendita on-line);
- assenza di sanzioni o richiami in occasione di precedenti partecipazioni a manifestazioni fieristiche organizzate dallo stesso Ente camerale;
- numero di precedenti partecipazioni alla stessa manifestazione.

##### **Art. 11 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE PARTECIPANTI NELLO STAND CAMERALE**

Le imprese che intendono partecipare alle collettive organizzate dalla CCIAA:

- non possono di norma allestire per la stessa manifestazione fieristica un proprio stand né essere presenti in altri stand da chiunque organizzati, con le eccezioni di cui ai commi successivi;
- devono garantire, a proprie spese, la presenza in fiera per tutta la durata della stessa di un rappresentante dell'impresa abilitato ad avere rapporti con gli operatori in visita allo stand;
- devono assicurare l'invio di un'ideale campionatura -che dovrà essere esposta in fiera per l'intera durata della manifestazione- recapitandola, a propria cura e spese, nello stand camerale o presso il centro di raccolta individuato dalla Camera di Commercio, entro il termine da quest'ultima indicato, e a provvedere con proprio personale all'esposizione della stessa;
- devono esporre merci di diretta esclusiva produzione o, nel caso di imprese commerciali, deve risultare in etichetta che le merci esposte sono provenienti da stabilimenti di produzione siti nel territorio della circoscrizione di competenza dell'Ente camerale.

Nel caso in cui l'impresa abbia una presenza pluriennale nella manifestazione fieristica in cui l'Ente camerale organizza una collettiva si consentirà la presenza contemporanea in fiera nella collettiva camerale e con lo stand aziendale a condizione della disponibilità di sufficienti spazi espositivi tali da non penalizzare gli altri espositori della collettiva camerale.

E' possibile una presenza autonoma in fiera della stessa impresa nel caso questa intenda esporre all'interno della collettiva camerale una diversa linea produttiva identificata da un distinto marchio aziendale rispetto a quello esposto nello stand aziendale: in tal caso l'impresa verserà una quota di partecipazione maggiorata del 50%.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di disporre il ritiro dalla manifestazione di quei prodotti che non siano in tema con l'iniziativa, con il presente Regolamento e con quelli della fiera o con le norme del Paese ospitante.

#### **Art. 12 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La presentazione della domanda di partecipazione è disciplinata da apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

Alla domanda deve essere allegato, a titolo di quota di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 15, copia del bonifico bancario intestato alla CCIAA.

#### **Art. 13 – CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITÀ**

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve contenere:

- le generalità complete del richiedente (titolare o legale rappresentante), la residenza anagrafica e il numero di codice fiscale;
- la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, con l'indicazione della sede legale e dello stabilimento di produzione, il numero di iscrizione al Registro Imprese, la partita IVA, i numeri di telefono e fax, l'indirizzo di posta elettronica, la casella di posta elettronica certificata;
- la denominazione esatta della manifestazione fieristica alla quale la ditta intende partecipare, la data ed il luogo di svolgimento;
- la descrizione dei prodotti che intende esporre;
- una dichiarazione, resa dal titolare o dal legale rappresentante, dalla quale deve risultare che l'impresa richiedente ha preso visione e accetta le norme del presente Regolamento e del bando impegnandosi a:
  - essere presente in fiera esclusivamente nello stand collettivo organizzato dalla Camera;
  - garantire la presenza in fiera di un proprio rappresentante per tutta la durata della manifestazione, restando inteso che le spese di viaggio e soggiorno del rappresentante sono a carico dell'impresa stessa;
  - recapitare la campionatura, a propria cura e spese, nello stand camerale o presso il centro di raccolta individuato dalla Camera di Commercio, entro il termine dalla stessa stabilito;
  - tenere esposta la campionatura per l'intera durata della manifestazione.

#### **Art.14 – ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE ED AMMISSIONE IMPRESE PARTECIPANTI**

Ogni impresa può partecipare, di norma, a due manifestazioni fieristiche nel corso dell'anno solare.

Le domande di partecipazione saranno accettate nei limiti della disponibilità di superficie espositiva prenotata. Qualora le richieste superino la disponibilità sarà data priorità alle aziende che hanno partecipato, nel corso dell'anno solare, ad un minor numero di manifestazioni fieristiche organizzate dalla Camera di Commercio. Nel caso persista l'esuberanza delle richieste rispetto alla disponibilità, si procederà per sorteggio pubblico.

La selezione delle imprese alle collettive camerale avverrà ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio che si riserva, inoltre, qualora le circostanze lo giustificassero, il diritto di selezionare le aziende in base alle caratteristiche tecniche al fine di garantire una equa rappresentanza dei vari settori merceologici.

Oltre che per i motivi di cui all'art. 3, comma 8 e art. 15, comma 3 del presente Regolamento, non sono ammesse a partecipare alle collettive camerale le imprese che:

- hanno rinunciato a partecipare a precedenti fiere organizzate dalla CCIAA senza fornirne apposita e congrua giustificazione;
- non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto comportamenti tali da recare pregiudizio all'immagine dell'Ente;
- non hanno dimostrato idonea serietà commerciale, causando lamentele e proteste da parte degli Enti fieristici e/o operatori;

- non hanno osservato norme e Regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici organizzatori delle manifestazioni.

L'ammissione delle imprese è disposta con Determinazione Dirigenziale.

Le imprese che partecipano ad una fiera con stand autonomo perché escluse per mancanza di spazio, dalla partecipazione collettiva nello stand camerale, possono beneficiare del contributo di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento.

Qualora la Camera, per propria scelta organizzativa, dovesse limitare la partecipazione nello stand collettivo ad imprese appartenenti ad un determinato settore merceologico, alle imprese dei settori esclusi si applicherà il comma precedente.

#### **Art.15 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE E PENALITÀ**

Di norma, per la partecipazione alle collettive organizzate dalla Camera le imprese devono versare una quota di partecipazione pari ad euro mille e cinquecento (€ 1.500,00) mediante bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio utilizzando le coordinate bancarie indicate nell'apposito avviso pubblico.

La Giunta camerale può stabilire a carico delle imprese partecipanti a determinate collettive, in luogo di quanto previsto al comma precedente, una diversa quota di compartecipazione da versare con le modalità stabilite da apposito Avviso pubblico.

La mancata partecipazione ad una manifestazione comporterà per l'impresa ammessa oltre la perdita della quota di compartecipazione, l'esclusione da tutte le collettive programmate dalla Camera di Commercio ancora da tenersi per un periodo di 2 anni a decorrere dalla manifestazione medesima.

In caso di violazioni del presente regolamento di diversa natura rispetto a quanto indicato al comma 3 del presente articolo o dell'insorgenza di controversie di natura legale con l'Ente camerale inerente la partecipazione a manifestazioni fieristiche, potrà essere sancita nei confronti dell'impresa responsabile, previa delibera di Giunta camerale, l'esclusione da tutte le iniziative promozionali della Camera di Commercio per un minimo di due anni.

#### **Art.16 – NORMA FINALE**

Qualora la data di emanazione del bando di cui all'art. 5 del presente Regolamento dovesse precludere l'accesso ai contributi alle imprese partecipanti a fiere in programma nei primi mesi dell'anno, la Giunta potrà stabilire eventuali deroghe al 2° comma dell'art. 6 dello stesso Regolamento.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Luca Perozzi)

IL PRESIDENTE  
(Ing. Oreste Pietro Nicola La Stella)